



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

N.559/LEG/503.031.627 ter

Roma , 10 giugno 1997

OGGETTO: Decreto legislativo 11 settembre 1994, n. 626.
Decreto interministeriale di individuazione delle aree riservate ed operative.
Attività di vigilanza

.....O M I S S I S.....

Si fa seguito a circolare pari numero del 28 novembre 1996 e alle istruzioni applicative diramate a cura della Direzione Centrale di Sanità per comunicare che con l'allegato decreto del 15 aprile 1997, adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e dalla Previdenza Sociale e con il Ministro della Sanità sono state individuate le aree pertinenti agli Uffici Centrali e periferici dell'Amministrazione dell'Interno, relativamente alle quali i compiti di vigilanza inerenti alla sicurezza del luogo di lavoro sono svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per la parte di competenza, e "dai servizi sanitari e tecnici" istituiti per la Polizia di Stato, secondo quanto prevede l'art. 23, comma 4, del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

In adesione alla giurisprudenza costituzionale in materia, ancorché riferita ad altra amministrazione, (Corte Cost. n. 176/1996), è da ritenere che la competenza in parola abbia carattere esclusivo per quanto concerne il personale della Polizia di Stato e le aree riservate ed operative degli uffici, istituti e reparti di questa Amministrazione, determinate ai sensi dell'unito decreto interministeriale.

A questo proposito, si fa presente che le SS.LL. dovranno tempestivamente individuare i locali (località via numero civico, ecc) che rientrano nelle tipologie indicate dal decreto e darne comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali ed ai competenti Ispettorati del lavoro, a norma dell'art. 2, comma 2, del predetto decreto, al fine di consentire a detti organi di meglio programmare la propria attività escludendo le aree in questione.

Con l'occasione si conferma la competenza dei sanitari della Polizia di Stato a svolgere le attività di sorveglianza sanitaria riconosciute dall'ordinamento per il solo personale della stessa Polizia di Stato, nonché evidentemente, le altre attività medico competente per i locali e le aree di pertinenza degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, ad

esclusione delle attività di sorveglianza sanitaria per il personale non appartenente alla Polizia di Stato.

Al fine di adempiere compiutamente ai compiti indicati dalla legge, si precisa che le attività di vigilanza saranno svolte dal personale sanitario e tecnico della Polizia di Stato appartenente all'Ufficio Centrale Ispettivo e alle sue articolazioni periferiche che saranno a tal fine adeguatamente potenziate.

Fino al completamento di tali strutture, concorreranno a svolgere i predetti compiti i sanitari ed il personale tecnico della Polizia di Stato specificamente designati in relazione alle esigenze.

In relazione al disposto del citato art.23 del D. Lgs. n.626/1994, dell' art.2 dell'unito decreto interministeriale, e dell'art.5, ultimo comma, del decreto ministeriale 29 ottobre 1996, si precisa che l'attività di vigilanza sarà svolta, a richiesta dei competenti servizi ispettivi e secondo le modalità da concordarsi con l'Ufficio Centrale Ispettivo, anche per le aree riservate, operative e addestrative degli altri Uffici Centrali e periferici del Ministero dell'Interno, comprese le Prefetture e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si unisce a tal proposito, e per ogni altra utile indicazione, la circolare n.M/291416 della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del personale, con la documentazione allegata.

Al fine di perfezionare con ogni possibile cura la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, le SS.LL sono pregate di comunicare tempestivamente alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnici - Logistici, alla Direzione Centrale di Sanità e all'Ufficio Centrale Ispettivo, le sedi di servizio per le quali si è già proceduto e via via si procede alla costituzione del servizio di prevenzione e protezione, e alla individuazione del responsabile, nonché alla elaborazione del documento per la sicurezza, di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 626/1994.

A tal proposito si precisa che, nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all' "accordo quadro" per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del "rappresentante per la sicurezza". Le relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ove costituite.

Gli eventuali accessi o visite negli ambienti di lavoro, preventivamente notificate al Capo dell'Ufficio, reparto o istituto, saranno comunque svolte nel rispetto delle esigenze di servizio e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Il Ministro dell'Interno

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
VISTO in particolare, l'articolo 23, comma 4, del citato Decreto Legislativo 626/94,
come modificato dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

RITENUTO

di dover individuare le aree di cui al predetto articolo

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione dell'Interno si considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe:
 - a) gli edifici per i quali il Ministero della Difesa ha rilasciato la dichiarazione di "opera destinata alla difesa militare" ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, o nei quali si svolge attività coperta da classifica di segretezza; i centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra, le strutture ospitanti gli uffici di Gabinetto del Ministero e delle Prefetture, le sale operative della Protezione Civile, i locali in cui si trattano gli affari concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, si riuniscono i comitati relativi alla materia, quelli utilizzati dagli Uffici con compiti di contrasto della criminalità, dagli uffici che detengono o trattano atti sottratti all'accesso a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli Uffici ove vengono svolte attività di formazione o aggiornamento del personale da impiegare in attività istituzionali di carattere riservato;
 - b) le sedi delle Questure, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e delle altre strutture della Polizia di Stato; i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dalla Polizia di Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorchè collocati o impiegati in luoghi non pertinenti all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; le sedi delle altre articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i relativi mezzi ed installazioni;

- c) i luoghi di lavoro, dove il personale, permanente e volontario, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge la propria attività di servizio, permane durante il servizio o si addestra (sedi operative ed addestrative) utilizzando impianti, mezzi e attrezzature finalizzati all'attuazione dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché quelle aree dove vengono svolte attività di analisi, ricerca, laboratorio e collaudi connessi al servizio di soccorso e prevenzione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto gli immobili o comprensori di pertinenza dell'Amministrazione dell'Interno, ove sono ubicati uno o più luoghi di lavoro tra quelli sopra elencati, assumono unitariamente, identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

Art. 2

1. La vigilanza e la sorveglianza sul rispetto delle norme di legge nelle aree operative, riservate o che presentino analoghe esigenze indicate negli articoli precedenti, viene effettuata dal personale amministrativo, sanitario e tecnico dell'Amministrazione dell'Interno appositamente incaricato.
2. L'esatta ubicazione delle aree e dei locali di cui ai precedenti articoli e dei restanti ambienti ordinari di lavoro è portata a conoscenza dei competenti organi di vigilanza con apposite comunicazioni dei datori di lavoro centrali e periferici.

Roma, 15 aprile 1997

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DELLA SANITA'